



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI
VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI
O PRIVATI, RICONOSCIUTI O NON RICONOSCIUTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 20/02/2025

INDICE

CAPO I – Finalità - Oggetto - Definizione dei benefici erogabili

Articolo 1 - Principi e finalità

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

Articolo 3 - Definizione dei benefici erogabili

CAPO II – Disposizioni Generali

Articolo 4 - Ambito di applicazione

Articolo 5 - Beneficiari

Articolo 6 - Requisiti di ammissibilità

Articolo 7 - Materiale promozionale ed informativo

CAPO III - Concessione di contributi economici

Articolo 8 - Tipologia dei contributi

Articolo 9 - Contributi per attività ordinarie

Articolo 10 - Contributi per attività non ricorrenti

Articolo 11 - Criteri di valutazione per l'assegnazione di contributi

Articolo 12 - Modalità e termini comuni per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici

Articolo 13 - Rigetto dell'istanza

Articolo 14 - Rendicontazione dei contributi ed erogazione

Articolo 15 - Obblighi dei beneficiari di contributi

CAPO IV – Concessione di altri vantaggi economici

Articolo 16 - Individuazione di altri vantaggi economici e beneficiari

Articolo 17 - Modalità per la concessione di altri vantaggi economici

Articolo 18 - Obblighi dei beneficiari di altri vantaggi economici

CAPO V – Disposizioni finali e di rinvio

Articolo 19 - Entrata in vigore del Regolamento

Articolo 20 - Norme di rinvio e finali

CAPO I - Finalità - Oggetto – Definizione dei benefici erogabili

Articolo 1 – Principi e finalità

1. Il Comune di Vicenza riconosce e promuove il pluralismo associativo, come momento di partecipazione della cittadinanza alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale e come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.
2. Sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona, il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza, la crescita culturale, economica, civile e sostenibile della comunità, la valorizzazione dei processi di aggregazione e integrazione, la diffusione di uno stile di vita sano, attivo e partecipativo, la conoscenza della città, delle sue eccellenze culturali, storiche ed artistiche, delle sue caratteristiche di città turistica accogliente.
3. La concessione di contributi e altri vantaggi economici è fondata sul principio della sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa della cittadinanza per lo svolgimento di attività di interesse generale.
4. Attraverso le norme del presente Regolamento è garantito l'adeguamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
5. Le norme del presente Regolamento si ispirano a principi di efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
6. Il rispetto delle procedure del presente Regolamento costituisce condizione di legittimità degli atti con i quali vengono concessi contributi ed attribuiti altri vantaggi economici.

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità che l'Amministrazione comunale applica ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, finalizzati alla realizzazione da parte di terzi di iniziative, progetti, manifestazioni a carattere culturale, sociale, ambientale, giovanile, educativo, sportivo, turistico e di promozione della città, di svago e intrattenimento, di promozione delle pari opportunità e dei diritti svolti all'interno del territorio municipale e per iniziative altamente promozionali della città.
2. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono norma generale e di principio e, pertanto, trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato da altri regolamenti comunali di Settore o Servizio, fatto salvo quanto previsto all'art.20, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3 – Definizione dei benefici erogabili

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intendono:
 - a) **contributi**: corresponsione di somme per l'organizzazione, in via occasionale o continuativa ed in modo parziale, di attività ed iniziative finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ambientali, turistici, di aggregazione, di sensibilizzazione e di socializzazione, in ogni caso meritevoli di essere sostenute;
 - b) **altri vantaggi economici**: interventi con cui il Comune concede la fruizione di beni di proprietà comunale o di propri servizi, in modo gratuito o con tariffe agevolate.

CAPO II – Disposizioni Generali

Articolo 4 – Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano nell'ambito dei seguenti progetti, attività ed iniziative a carattere:
 - A) culturale:
 - a) di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale della città;

- b) espositivo e documentale;
- c) musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, letterario, enogastronomico, del design, della moda, di uso e sviluppo di nuove tecnologie per la cultura;
- d) di valorizzazione delle tradizioni storiche, religiose e popolari del territorio.

B) sociale, aggregativo, di sensibilizzazione e di socializzazione:

- a) attività e progetti nell'ambito educativo, ricreativo, aggregativo, sociale, culturale, folkloristico, ludico-motorio, di animazione e intrattenimento, di educazione civica, di cura degli spazi comuni e del territorio, di prevenzione del disagio e dell'emarginazione, di promozione di una cultura di pace, tolleranza ed integrazione culturale;
- b) iniziative di formazione e informazione rivolti alla cittadinanza per la prevenzione del disagio sociale, per la salute pubblica, per il benessere collettivo, ;
- c) attività di formazione e informazione rivolti agli operatori della cura pubblici e privati e ai volontari;
- d) iniziative a supporto di specifiche attività nei centri di aggregazione per famiglie, giovani, minori e anziani dei quartieri e negli spazi di socializzazione dei centri civici cittadini;
- e) attività e iniziative di intrattenimento, aggregazione e rivitalizzazione del centro storico cittadino, nonché mostre-mercato e attività promozionali di arti, mestieri e prodotti tipici;
- f) attività e iniziative di promozione del territorio, del commercio, dell'artigianato e delle attività agricole, anche mediante la partecipazione a eventi e manifestazioni non organizzati sul territorio comunale;

C) turistico e di promozione della città:

- a) organizzazione di azioni promozionali sulla conoscenza della città, delle sue attrattive culturali, ambientali, storico-architettoniche, artistiche, enogastronomiche;
- b) promozione delle potenzialità economiche, imprenditoriali e produttive della città;
- c) attività di carattere culturale, scolastico, sportivo, artistico, ricreativo nell'ambito degli scambi con città gemellate o con città con le quali sussistono patti di amicizia o fratellanza, progetti interculturali o di solidarietà internazionali.

D) di promozione delle pari opportunità e dei diritti:

- a) interventi volti a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui temi delle politiche di genere;
- b) attività, progetti e iniziative per l'affermazione dei diritti individuali, del rispetto delle differenze, delle pari opportunità formative e lavorative, per la diffusione della cultura della parità, per il superamento degli stereotipi di genere, contro ogni tipo di emarginazione, violenza e discriminazione.

E) ambientale:

- a) organizzazione di manifestazioni, iniziative pubbliche volte a promuovere nella cittadinanza comportamenti virtuosi nell'ambito della sostenibilità ambientale (mobilità urbana, risparmio energetico, risparmio idrico, rifiuti, ecc....);
- b) attività di comunicazione e di educazione ambientale per diffondere, in particolare tra le giovani generazioni, abitudini e stili di vita sostenibili;
- c) interventi e attività volti a sostenere la gestione e la conoscenza delle aree protette di interesse naturalistico;
- d) attività di studio, rielaborazione e comunicazione di dati e indicatori ambientali.

F) formativo, educativo, creativo, giovanile e sportivo:

- a) attività e iniziative didattiche, educative e culturali in ambito scolastico, extra scolastico e delle politiche giovanili;

- b) incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola, la formazione, la ricerca e le attività extra scolastiche e sportive;
- c) sostegno nell'allestimento di manifestazioni sportive e del tempo libero;
- d) sostegno a progetti di promozione dell'attività sportiva.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di Settore o Servizio, fatto salvo quanto previsto all'art.20;
- b) a contributi, sovvenzioni e altri benefici, dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- d) ai contributi o quote associative a enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- e) ai rapporti convenzionali o accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale;
- f) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori di manutenzione straordinaria su immobili e impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente;
- g) a ogni altro beneficio economico regolato da normativa specifica;
- f) a ogni altro beneficio economico regolato da convenzioni, precedentemente approvate dalla Giunta Comunale, sottoscritte tra l'Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico, che non rientrano tra le casistiche individuate dai commi precedenti, organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati.

Articolo 5 – Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici previsti dall'art. 2 del presente Regolamento:

- a) amministrazioni pubbliche ed enti pubblici in genere;
- b) associazioni, comitati, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto, con personalità giuridica o meno, che svolgano la loro attività prevalente sul territorio comunale e che operino in uno o più ambiti di intervento di cui all'art.4;
- c) altri soggetti giuridici privati non aventi scopo di lucro che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che operino in uno o più ambiti di intervento di cui all'art. 4;
- d) soggetti giuridici senza scopo di lucro che, pur non avendo sede sociale nel territorio del Comune, organizzano o promuovono iniziative o manifestazioni senza finalità lucrative nel comune di Vicenza, di rilevanza extra comunale, nazionale o internazionale.

2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1. possono accedere ai benefici solo se costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda; inoltre, devono svolgere o devono aver svolto, nel medesimo arco temporale, la propria attività in modo continuativo.

3. Le associazioni di volontariato, le onlus e le associazioni di promozione sociale devono essere regolarmente iscritte agli specifici Registri nazionali e/o regionali, ai sensi della normativa vigente.

4. Le associazioni sportive dilettantistiche devono essere regolarmente iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive (RAS), ai sensi della normativa vigente.

5. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla città di Vicenza e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

Articolo 6 – Requisiti di ammissibilità

1. Costituiscono requisiti per richiedere i benefici previsti dal presente Regolamento:
 - a) essere compresi tra i soggetti di cui all'articolo 5;
 - b) presentare un progetto rientrante negli ambiti di applicazione di cui all'art. 4, sottoscritto dal legale rappresentante e completo di tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dello stesso, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) che lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto richiedente di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c) e d), oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche assunte, preveda espressamente l'assenza di scopo di lucro, la gratuità delle cariche associative e l'elettività da parte dell'assemblea degli aderenti che approva il bilancio e il rendiconto.
2. Non sono ammissibili richieste di contributi o altri vantaggi economici da parte di soggetti che si trovino in situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale, o il cui legale rappresentante o persona fisica interessata abbia riportato condanne penali o a carico dei quali siano pendenti procedimenti giudiziari per delitti contro la pubblica amministrazione, oppure da parte di soggetti che si trovino in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura
3. Non sono ammissibili richieste di contributi in denaro da parte di persone fisiche, organizzazioni sindacali, movimenti, partiti politici e liste civiche.

Articolo 7 – Materiale promozionale ed informativo

1. I beneficiari dei contributi o di altri vantaggi economici devono preventivamente sottoporre al Comune, per l'approvazione, il materiale promozionale dell'iniziativa, che dovrà riportare lo stemma del Comune di Vicenza e la dicitura "con il contributo della Città di Vicenza".

CAPO III – Concessione di contributi economici

Articolo 8 – Tipologia dei contributi

1. I contributi possono essere concessi per:
 - a) iniziative e attività ordinarie o relative a specifiche ricorrenze o festività, sulla base di una programmazione di norma annuale;
 - b) singole iniziative o progetti non ricorrenti, giudicati di rilievo dall'amministrazione comunale, che non siano incluse nella programmazione ordinaria;

Articolo 9 – Contributi per attività ordinarie

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), ciascun Settore o Servizio comunale di norma predispone uno o più specifici bandi semestrali e/o annuali.
2. I soggetti che richiedono contributi per progetti, attività e iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere A), B), C), D), E), F), devono presentare al Settore o Servizio di competenza, un progetto di massima per il periodo di riferimento degli eventuali bandi, utilizzando la modulistica, che deve essere resa disponibile sul sito istituzionale, predisposta al riguardo, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente le seguenti informazioni:
 - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - b) oggetto dell'iniziativa, dettagliata descrizione della stessa e delle modalità di realizzazione, indicazione della data di svolgimento e/o della durata (per la realizzazione di attività è richiesta una breve relazione relativa ai risultati conseguiti nell'anno precedente, qualora sia già stata svolta e di quelli che si intendono perseguire);
 - c) finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici dell'iniziativa e risultati attesi;
 - d) beneficiari;
 - e) preventivo dettagliato delle spese e delle entrate previste;
 - f) ammontare del contributo richiesto;
 - g) impegno ad utilizzare l'eventuale contributo assegnato per le finalità dichiarate;

- h) dichiarazione di cui all'art.6 c.2.
3. L'assegnazione del contributo avviene entro i termini previsti dall'eventuale bando o entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e, qualora non sia ancora stato approvato il bilancio dell'anno di riferimento, entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso.
 4. In sede di assegnazione, può essere richiesta l'erogazione di un acconto, non superiore al 40% del contributo, alla conferma dell'avvio dell'attività.
 5. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario dovesse risultare una differenza, fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta, di importo inferiore all'acconto già corrisposto, il dirigente responsabile del servizio proponente procede al recupero della somma eccedente a carico.

Articolo 10 – Contributi per attività non ricorrenti

1. I soggetti che richiedono un contributo ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), negli ambiti di cui all'art. 4, devono presentare domanda al Settore o Servizio di competenza, di norma almeno 60 giorni prima della data dell'evento o dell'avvio dell'attività, utilizzando la modulistica predisposta al riguardo, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente le seguenti informazioni:
 - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - b) oggetto dell'iniziativa, dettagliata descrizione della stessa e delle modalità di realizzazione, indicazione della data di svolgimento e/o della durata (per la realizzazione di attività è richiesta una breve relazione relativa ai risultati conseguiti nell'anno precedente, qualora sia già stata svolta e di quelli che si intendono perseguire);
 - c) finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici dell'iniziativa e risultati attesi;
 - d) beneficiari;
 - e) preventivo dettagliato delle spese e delle entrate previste;
 - f) ammontare del contributo richiesto;
 - g) impegno ad utilizzare l'eventuale contributo assegnato per le finalità dichiarate;
 - h) dichiarazione di cui all'art.6 c.2;
2. L'amministrazione può accogliere anche richieste con termini diversi rispetto a quanto previsto nel precedente comma, purché abbiano per oggetto iniziative non prevedibili e vi sia un rilevabile interesse dell'amministrazione comunale al loro accoglimento.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo generale del Comune di Vicenza viene data comunicazione scritta al soggetto richiedente rispetto alla possibilità di accoglimento dell'istanza ed alla sua quantificazione.
4. In sede di assegnazione, può essere richiesta l'erogazione di un acconto, non superiore al 40% del contributo, alla conferma dell'avvio dell'attività.
5. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario dovesse risultare una differenza, fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta, di importo inferiore all'acconto già corrisposto, il dirigente responsabile del servizio proponente procede al recupero della somma eccedente a carico.

Articolo 11 – Criteri di valutazione per l'assegnazione di contributi

1. Costituiscono criteri ai fini della comparazione o della valutazione di progetti/attività/iniziative per cui viene richiesto un contributo economico:
 - a) la capacità organizzativa e i mezzi in possesso del richiedente in rapporto all'iniziativa oggetto della domanda;
 - b) la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi del Settore o Servizio interessato;
 - c) l'ambito e la rilevanza territoriale;
 - d) la capacità di coinvolgimento e promozione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
 - e) la capacità di coinvolgimento e collaborazione con altre realtà pubbliche e private del territorio;

- f) la capacità di promuovere e diffondere la cultura, valorizzare le tradizioni e le diverse espressioni della cultura locale;
 - g) l'originalità e il carattere innovativo della proposta;
 - h) la capacità di favorire il dialogo e lo scambio intergenerazionale, di attuare azioni per prevenire il disagio sociale e ogni forma di discriminazione;
 - i) le modalità di monitoraggio dell'attività e di valutazione dei risultati attesi;
 - l) il rapporto tra costi e benefici previsti in termini di efficacia dell'intervento, economicità e sostenibilità;
 - m) il sostegno fornito da altri enti pubblici o privati;
 - n) la gratuità o meno delle attività programmate.
- Ogni Settore o Servizio può valutare di implementare i sopra citati criteri, inserendone di specifici, in coerenza con i propri obiettivi, quali ad esempio l'accessibilità, la garanzia delle pari opportunità, la sostenibilità ambientale, ecc.
2. Nel caso in cui l'entità dei contributi ammessi ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. a) e b) superi lo stanziamento di bilancio, si procede alla riduzione proporzionale degli stessi fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme a disposizione.

Articolo 12 – Modalità e termini comuni per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici

1. Sono ammessi contributi a copertura parziale delle spese funzionali alla realizzazione del progetto o dell'iniziativa, in misura percentuale non superiore all'80% delle uscite preventivate.
2. A seguito di rendicontazione finale, il contributo viene erogato tenendo conto di eventuali entrate, fino al pareggio di bilancio e comunque entro i limiti del contributo inizialmente assegnato.
3. Non sono ammesse spese relative a prestazioni personali degli organizzatori, soci o aderenti o spese per l'uso di attrezzature e impianti di proprietà o nella disponibilità del beneficiario.
4. L'assegnazione dei contributi spetta al dirigente del Settore o Servizio competente.
5. Qualora il richiedente avvii l'attività prima del pronunciamento del Comune in merito all'assegnazione del contributo richiesto, nessuna pretesa può essere avanzata nel caso in cui l'istanza non sia accolta.

Articolo 13 – Rigetto dell'istanza

1. Se il responsabile del procedimento riconosce la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'art.10-bis l. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.
2. Nel caso in cui le osservazioni e/o i documenti forniti nel termine previsto non siano ritenuti validi, l'Ente procede al rigetto dell'istanza, dandone comunicazione scritta all'interessato entro i trenta giorni successivi.

Articolo 14 – Rendicontazione dei contributi ed erogazione

1. Entro il termine previsto da ciascun bando o, in assenza di tempistiche esplicitate, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto/attività/iniziativa di cui al precedente art. 8, sia a carattere continuativo, sia temporaneo, il beneficiario deve trasmettere il rendiconto economico dell'evento relativamente alle eventuali entrate acquisite e alle spese sostenute e documentate con presentazione di copia di regolari pezze giustificative (fatture, scontrini parlanti e/o note spese); tale rendicontazione deve essere corredata anche da una esaustiva relazione sullo svolgimento dell'evento realizzato.
2. La liquidazione del contributo concesso secondo quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 10 avviene a cura del responsabile del Settore o Servizio competente, in un'unica soluzione, dopo la conclusione dell'evento, sulla base della rendicontazione presentata.

3. L'ammontare del contributo erogato non può superare l'80% delle spese documentate, dedotte le eventuali entrate rendicontate, fermo restando il tetto massimo previsto in fase di assegnazione del contributo e il pareggio di bilancio.
4. La liquidazione del contributo è disposta con atto del dirigente del Settore o Servizio competente che ne approva la spesa, a seguito di verifica della documentazione di rendicontazione effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 11.
5. L'erogazione può essere parzialmente o totalmente revocata qualora le iniziative approvate non siano state realizzate nei tempi o nei modi previsti, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
6. Il contributo concesso deve essere ridotto in proporzione all'attività svolta, nel caso in cui i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.
7. Il contributo può essere revocato in caso di mancata presentazione della rendicontazione, entro il termine previsto dal precedente comma 1.
8. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia pari o inferiore ad euro 300,00 (trecento/00) non viene richiesta la presentazione del rendiconto di cui al punto 1., ma è prevista solo la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta il regolare svolgimento dell'attività come previsto e dichiara i costi sostenuti e le entrate acquisite.

Articolo 15 – Obblighi dei beneficiari di contributi

1. I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso.
2. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività, iniziative e progetti a cui ha concesso il contributo e nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della stessa.
3. L'Amministrazione, nell'accordare il contributo, può indicare specifici impegni da parte del richiedente ai quali subordinare la concessione del contributo stesso, quali iniziative collaterali a favore della cittadinanza o interventi a vantaggio della comunità.

CAPO IV – Concessione di altri vantaggi economici

Articolo 16 - Individuazione di altri vantaggi economici e beneficiari

1. L'Amministrazione comunale, in alternativa o in aggiunta all'assegnazione di un contributo per lo svolgimento di un progetto/attività/iniziativa, può concedere anche altri vantaggi economici, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
2. Il valore dei vantaggi economici concessi non può superare l'importo del contributo assegnato.
3. I vantaggi economici possono riguardare:
 - a) la concessione in uso di attrezzature o altri beni mobili di proprietà comunale;
 - b) la concessione dell'utilizzo di locali comunali, piazze, strade e suolo pubblico in genere;
 - c) la concessione di allacciamenti alla rete elettrica, idrica ed i relativi consumi;
 - d) la concessione di servizi di segnaletica stradale, igiene ambientale, promozione.
4. Non sono considerati vantaggi economici le prestazioni svolte da personale comunale, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità.

Articolo 17 - Modalità per la concessione di altri vantaggi economici

1. Per le modalità di concessione di altri vantaggi economici si applica quanto previsto per la concessione di contributi.
2. La concessione dei vantaggi previsti all'articolo 16 può avvenire a titolo non oneroso per il beneficiario o con tariffa agevolata, sulla base delle disposizioni comunali vigenti.

Articolo 18 – Obblighi dei beneficiari di altri vantaggi economici

1. I beneficiari di altri vantaggi economici hanno l'obbligo di utilizzare gli stessi esclusivamente per l'evento per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari sono responsabili del corretto utilizzo, custodia, integrità e conservazione dei beni, degli spazi concessi, della loro conservazione e della restituzione con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale. Rispondono di eventuali danni causati ai beni durante il loro utilizzo.
3. I beneficiari si assumono ogni responsabilità e rispondono in modo pieno ed esclusivo dei danni alle persone o alle cose in qualunque modo connessi e/o conseguenti all'evento approvato.
4. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività, iniziative e progetti a cui ha concesso i vantaggi economici e nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della stessa.

CAPO V – Disposizioni finali e di rinvio

Articolo 19 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Articolo 20 - Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili vari nei settori cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito delle tradizioni, approvati con deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.4.1991, nonché gli articoli 10 e 11 del "Regolamento per la promozione e la partecipazione delle organizzazioni di volontariato sociale", approvato con deliberazione consiliare n. 33/11661 del 4.5.1999.